



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 16 dicembre 2013 (08.01.2014)
(Or. en)**

17508/13

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0415 (COD)**

**CODEC 2888
RELEX 1138
FIN 929
DEVGEN 326
ACP 201
CADREFIN 363
COHOM 278
COEST 397
COLAC 31
COMEM 280
ASIE 58
COASI 180
WTO 337
PE 590**

NOTA INFORMATIVA

del: Segretariato generale del Consiglio
al: Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti di azione esterna dell'Unione
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 9-12 dicembre 2013)

I. INTRODUZIONE

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione ¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

In questo contesto il relatore, Elmar BROK (PPE, DE), ha presentato, a nome della commissione per gli affari esteri, una relazione contenente un emendamento di compromesso (emendamento 1) alla proposta di regolamento. Tale emendamento era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra. Non sono stati presentati altri emendamenti.

La proposta fa parte di un pacchetto di strumenti di finanziamento esterni insieme a sei altre proposte di regolamento che figuravano tutte all'ordine del giorno della seduta plenaria in questione: lo strumento per la stabilità (IFS), lo strumento europeo di vicinato (ENI), lo strumento di assistenza preadesione (IPA II), lo strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi (PI), lo strumento per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) e lo strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI) ¹.

II. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo l'11 dicembre 2013, la plenaria ha adottato l'unico emendamento di compromesso (emendamento 1) alla proposta di regolamento.

La proposta della Commissione così modificata e la risoluzione legislativa costituiscono la posizione del Parlamento europeo in prima lettura, che rispecchia quanto precedentemente convenuto fra le tre istituzioni. Il Consiglio dovrebbe pertanto essere in grado di approvare la posizione del Parlamento europeo, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti. L'atto legislativo sarebbe così adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento in prima lettura.

Il testo dell'emendamento adottato e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato. L'emendamento è presentato sotto forma di testo consolidato in cui le modifiche alla proposta della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

¹ Cfr. i documenti 17512/13, 17519/13, 17520/13, 17525/13, 17631/13 e 17632/13.

Norme e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti di azione esterna dell'Unione *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti di azione esterna dell'Unione (COM(2011)0842 – C7-0494/2011 – 2011/0415(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0842),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 209, paragrafo 1, e 212, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0494/2011),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 9 dicembre 2012¹,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 4 dicembre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per il commercio internazionale e della commissione per i bilanci (A7-0447/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. approva la dichiarazione del Parlamento europeo allegata alla presente risoluzione;
 3. prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;
 4. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ GU C 391 del 18.12.2012, pag. 110.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 dicembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti di azione esterna dell'Unione*

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209, paragrafo 1, e l'articolo 212, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione *europea*,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

*visto il parere del Comitato delle regioni*¹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria²,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno che l'Unione europea adotti un insieme completo di strumenti concernenti una gamma di politiche inerenti all'azione esterna, la cui esecuzione richiede procedure e norme comuni specifiche. Si tratta dei seguenti strumenti: lo strumento di cooperazione allo sviluppo ("DCI"), lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani ("EIDHR"), lo strumento europeo di vicinato ("ENI"), lo strumento per la stabilità ("IfS"), lo strumento di assistenza preadesione ("IPA II") e lo strumento di partenariato ("PI").

* IL TESTO NON È ANCORA STATO OGGETTO DI REVISIONE GIURIDICO-LINGUISTICA

¹ *GU C 391 del 18.12.2012, pag. 110.*

² Posizione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013.

- (1 bis) *L'insieme comune di norme e procedure dev'essere coerente con le regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell'Unione stabilite nel regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ (in appresso il "regolamento finanziario"), con il quale si intende in ogni rinvio l'ultima versione del regolamento vigente, comprendente le corrispondenti disposizioni adottate dalla Commissione² per l'esecuzione del regolamento finanziario.*
- (2) Gli strumenti *di cui al considerando 1* prevedono generalmente che le azioni da finanziare sulla loro base debbano essere oggetto di una programmazione indicativa pluriennale, che costituisce il quadro per l'adozione delle decisioni di finanziamento conformemente al regolamento finanziario e alle procedure di cui al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio³.
- (3) È opportuno che le decisioni di finanziamento assumano la forma di programmi d'azione annuali o pluriennali e di misure individuali quando viene seguita la pianificazione prevista dalla programmazione indicativa pluriennale, di misure speciali, ove richiesto da esigenze o *circostanze* impreviste e *debitamente* giustificate, e di misure di sostegno. *Le misure di sostegno possono essere adottate nell'ambito di un programma d'azione annuale o pluriennale o al di fuori dell'ambito dei documenti di programmazione indicativa.*
- (3 bis) *Le decisioni di finanziamento dovrebbero inserire in un allegato la descrizione di ciascuna azione, con indicazione degli obiettivi, delle principali attività, dei risultati attesi, dei metodi di attuazione, del bilancio e del calendario indicativo previsti, delle eventuali misure di sostegno connesse e delle modalità di controllo del rendimento e devono essere approvate conformemente alle procedure previste dal regolamento (UE) n. 182/2011.*
- (4) Tenuto conto della loro natura di programmazione strategica o di esecuzione finanziaria, e in particolare della loro incidenza sul bilancio, questi atti di esecuzione devono essere adottati secondo la procedura di esame, fatta eccezione per le misure *individuali e speciali al di sotto di soglie predefinite*. Tuttavia, è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora, in casi debitamente giustificati correlati all'esigenza di una pronta risposta da parte dell'Unione, lo richiedano motivi imperativi

¹ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

² Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 298 del 31.12.2012, pag. 1).

³ *Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione* (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

d'urgenza. *Il Parlamento europeo ne dovrebbe essere debitamente informato, in conformità alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011.*

-
- (6) Per l'esecuzione degli strumenti finanziari, quando la gestione dell'operazione è affidata a un intermediario finanziario, la decisione della Commissione dovrebbe contemplare in particolare disposizioni riguardanti la ripartizione del rischio, *la trasparenza*, la remunerazione dell'intermediario responsabile dell'attuazione, l'utilizzo e il riutilizzo dei fondi e l'eventuale profitto *e gli obblighi in materia di relazioni e i meccanismi di controllo, tenendo conto delle pertinenti disposizioni del regolamento finanziario.*

■

(6 bis) *È opportuno che l'Unione si adoperi per utilizzare le risorse disponibili con la massima efficienza, al fine di ottimizzare l'impatto della sua azione esterna. Quest'obiettivo dovrebbe essere realizzato attraverso la coerenza e la complementarità tra gli strumenti di azione esterna dell'Unione nonché la creazione di sinergie tra gli strumenti finanziari esterni dell'Unione e le altre politiche dell'Unione. Questo dovrebbe inoltre comportare il potenziamento reciproco dei programmi previsti da tali strumenti e, se del caso, l'utilizzo di strumenti finanziari con effetto di leva.*

(6 ter) *L'azione dell'Unione sulla scena internazionale dovrebbe fondarsi sui principi che ne hanno ispirato la creazione, lo sviluppo e l'allargamento, sanciti dall'articolo 21 del trattato sull'Unione europea, che essa si prefigge di promuovere nel resto del mondo, ossia democrazia, stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, uguaglianza, solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale.*

(6 quater) *Conformemente agli impegni assunti dall'Unione in occasione del terzo e del quarto forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti (Accra 2008 e Busan 2011) e alla raccomandazione del comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici ("OCSE/DAC") concernente lo svincolo dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) ai paesi meno sviluppati e ai paesi poveri fortemente indebitati, la Commissione dovrebbe svincolare il più possibile gli aiuti dell'Unione, anche per meccanismi di finanziamento innovativi, e promuovere la partecipazione di soggetti di paesi partner alle procedure di aggiudicazione degli appalti.*

(6 quinquies) *Al fine di assicurare la visibilità dell'assistenza dell'Unione a favore dei cittadini dei paesi beneficiari e di quelli dell'Unione stessa, dovrebbero essere previste, se del caso, una comunicazione e un'informazione mirate con mezzi adeguati.*

(6 sexies) *L'azione esterna dell'Unione nell'ambito degli strumenti cui si applica il presente regolamento deve contribuire a risultati chiari (realizzazioni, esiti e impatti) nei paesi che beneficiano dell'assistenza finanziaria esterna dell'Unione. Ove opportuno e possibile, i risultati dell'azione esterna dell'Unione e l'efficienza di uno strumento specifico devono essere controllati e valutati sulla base di indicatori predefiniti, chiari, trasparenti e, se del caso, specifici per ciascun paese e misurabili, adattati alle specificità e agli obiettivi di ogni strumento.*

- (9) Gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati durante l'intero ciclo di spesa attraverso misure proporzionate, comprendenti la prevenzione, l'individuazione e

l'investigazione delle irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni. Tali misure dovrebbero essere applicate conformemente agli accordi vigenti con organizzazioni internazionali e paesi terzi.

- (10) ■ Occorre adottare disposizioni in materia di metodi di finanziamento, tutela degli interessi finanziari dell'Unione, norme sulla cittadinanza e sull'origine nonché **valutazione delle azioni, relazioni e riesame** e valutazione degli strumenti.
- (10 bis) Fatti salvi i meccanismi di cooperazione sviluppati con le organizzazioni della società civile a tutti i livelli in conformità all'articolo 11 del trattato sull'Unione europea, i soggetti interessati dei paesi beneficiari, comprese le organizzazioni della società civile e gli enti locali, hanno un ruolo preminente con riguardo alla politica esterna dell'Unione. Nel corso del processo di esecuzione, in particolare in sede di preparazione, attuazione, controllo e valutazione delle misure adottate in virtù del presente regolamento, è importante che siano debitamente consultati per assicurare che svolgano un ruolo significativo in tale processo e che si tengano in debito conto le loro specificità.*
- (10 ter) In conformità all'articolo 208, all'articolo 209, paragrafo 3 e all'articolo 212 del TFUE, e alle condizioni fissate nel suo statuto e nella decisione n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio sulla concessione di una garanzia dell'UE alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione¹*, la Banca europea per gli investimenti (BEI) contribuisce all'attuazione delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi delle politiche di sviluppo e delle altre politiche esterne dell'Unione e interviene in complementarità con gli strumenti di azione esterna dell'Unione. Occorre sfruttare ogni opportunità di combinare i finanziamenti della BEI con le risorse di bilancio dell'Unione. La BEI è consultata nell'ambito del processo di programmazione dell'Unione, ove opportuno.*
- (10 quater) Le organizzazioni internazionali e le agenzie per lo sviluppo collaborano regolarmente con organizzazioni senza fini di lucro in qualità di partner incaricati dell'esecuzione e possono dover incaricare le stesse di compiti di esecuzione del bilancio in casi debitamente giustificati. In deroga all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c) del regolamento finanziario, è opportuno prevedere nel presente regolamento disposizioni che consentano di affidare tali compiti ad organizzazioni senza fini di lucro a condizioni equivalenti a quelle applicabili alla Commissione.*
- (10 quinquies) Per rafforzare la titolarità da parte dei paesi partner dei loro processi di sviluppo e la sostenibilità degli aiuti esterni e in conformità agli impegni internazionali sull'efficacia degli aiuti assunti dall'Unione e dai paesi partner, l'Unione promuove, ove*

¹ *Decisione n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio sulla concessione di una garanzia dell'UE alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione (GU L [...] del [...], pag. [...]).*

* *GU: inserire il numero nel testo e completare il titolo e inserire nella nota la data e il riferimento della pubblicazione nella GU della decisione di cui al documento 2013/0152 (COD).*

opportuno alla luce della natura dell'azione, il ricorso alle istituzioni, ai sistemi e alle procedure dei paesi partner.

(10 sexies) In linea con il consenso europeo in materia di sviluppo e il programma internazionale sull'efficacia degli aiuti e come indicato nella risoluzione del Parlamento europeo, del 5 luglio 2011, sul futuro del sostegno finanziario ai paesi in via di sviluppo, nella comunicazione della Commissione, del 13 ottobre 2011, intitolata "Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'Unione europea: un programma di cambiamento" e nelle conclusioni del Consiglio, del 14 maggio 2012, sul futuro approccio al sostegno dell'Unione europea al bilancio dei paesi terzi, il sostegno al bilancio deve essere utilizzato in maniera efficace per sostenere la riduzione della povertà e il ricorso ai sistemi nazionali, rendere gli aiuti meglio prevedibili e rafforzare la titolarità da parte dei paesi partner delle politiche e riforme in materia di sviluppo. L'esborso delle quote di bilancio previste dovrebbe essere subordinato a progressi nel raggiungimento degli obiettivi concordati con i paesi partner. Nei paesi che beneficiano di tale tipo di assistenza finanziaria, l'Unione sostiene lo sviluppo del controllo parlamentare, delle capacità di audit, della trasparenza e dell'accesso del pubblico alle informazioni.

(10 septies) L'azione dell'Unione volta a promuovere i principi della democrazia e a rafforzare la democratizzazione può essere realizzata, tra l'altro, attraverso il sostegno alle organizzazioni della società civile e alle istituzioni indipendenti attive in tale settore, come il Fondo europeo per la democrazia.

(10 octies) È opportuno allineare la durata del presente regolamento a quella del regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020¹. Pertanto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2014.*

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I
ESECUZIONE

Articolo 1
Oggetto e principi

1. Il presente regolamento stabilisce le norme e condizioni per la fornitura dell'assistenza finanziaria dell'Unione alle azioni, compresi i programmi d'azione e le altre misure, nell'ambito dei seguenti strumenti: lo strumento di cooperazione allo sviluppo ("DCI"), lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani ("EIDHR"), lo strumento europeo di vicinato ("ENI"), lo strumento per la stabilità ("IfS"), lo strumento di assistenza preadesione ("IPA II") e lo strumento di partenariato ("PI"), in appresso denominati congiuntamente "gli strumenti" e singolarmente "lo strumento applicabile". ***Ai fini del***

¹ *Regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L [...] del [...], pag. [...]).*

* *GU: inserire il numero nel testo e completare il titolo e inserire nella nota la data e il riferimento della pubblicazione nella GU del regolamento di cui al documento ST 11791/13 REV 7.*

presente regolamento, il termine "paesi" si riferisce anche ai territori e alle regioni, se opportuno.

*1 bis. Il presente regolamento non si applica all'attuazione delle azioni per il finanziamento del programma Erasmus + nell'ambito dei regolamenti IPA II^{1 ***}, ENI^{2 **}, DCI^{3 *} e PI^{4 ****} la cui attuazione è effettuata in conformità al regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce "Erasmus +"^{5 *****}, sulla scorta dei*

¹ *Regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L [...] del [...], pag. [...]).*

**** GU: inserire il numero nel testo e completare il titolo e inserire nella nota la data e il riferimento della pubblicazione nella GU del regolamento di cui al documento 2011/0404 (COD).*

² *Regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L [...] del [...], pag. [...]).*

*** GU: inserire il numero nel testo e completare il titolo e inserire nella nota la data e il riferimento della pubblicazione nella GU del regolamento di cui al documento 2011/0405 (COD).*

³ *Regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L [...] del [...], pag. [...]).*

** GU: inserire il numero nel testo e completare il titolo e inserire nella nota la data e il riferimento della pubblicazione nella GU del regolamento di cui al documento 2011/0406 (COD).*

⁴ *Regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi (GU L [...] del [...], pag. [...]).*

***** GU: inserire il numero nel testo e completare il titolo e inserire nella nota la data e il riferimento della pubblicazione nella GU del regolamento di cui al documento 2011/0411 (COD).*

⁵ *Regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L [...] del [...], pag. [...]).*

****** GU: inserire il numero nel testo e completare il titolo e inserire nella nota la data e il riferimento della pubblicazione nella GU del regolamento di cui al documento PE-CONS 63/13.*

documenti di programmazione indicativa di cui allo strumento applicabile, assicurando nel contempo la conformità a tali regolamenti.

2. La Commissione assicura che le azioni vengano attuate conformemente agli obiettivi dello strumento applicabile e in conformità all'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione. L'assistenza finanziaria fornita sulla base degli strumenti è coerente con le norme e procedure stabilite dal regolamento finanziario, che costituisce il fondamento giuridico e finanziario per la loro esecuzione. ■
3. Nell'applicazione del presente regolamento, la Commissione **si avvale dei metodi di attuazione più efficaci ed efficienti**. Ove possibile e opportuno alla luce della natura dell'azione, **la Commissione favorisce altresì** il ricorso alle procedure caratterizzate dalla massima **semplicità**.
- 3 bis. Tenuto conto di quanto sopra, nell'applicazione del presente regolamento, la Commissione favorisce il ricorso ai sistemi dei paesi partner ove possibile e opportuno alla luce della natura dell'azione.**
- 3 ter. L'Unione si sforza di promuovere, sviluppare e consolidare i principi di democrazia, stato di diritto e rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali su cui si fonda, sulla base, se del caso, del dialogo e della cooperazione con i paesi e le regioni partner. L'Unione integra tali principi nell'attuazione degli strumenti cui si applica il presente regolamento.**

Articolo 2

Adozione di programmi d'azione, misure individuali e misure speciali

1. La Commissione adotta programmi d'azione annuali ■, fondati, **se del caso**, sui documenti di programmazione indicativa di cui allo strumento **pertinente**. **La Commissione può altresì adottare programmi d'azione pluriennali in conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1 ter.**

I programmi d'azione precisano per ciascuna azione gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, le principali attività, i metodi di attuazione, il bilancio e il calendario indicativo, le eventuali misure di sostegno connesse e le modalità di controllo del rendimento.

Se del caso, un'azione può essere adottata come misura individuale prima o dopo l'adozione dei programmi d'azione annuali o pluriennali.

In caso di esigenze o situazioni impreviste e debitamente giustificate, **e qualora non possano essere finanziate mediante fonti più appropriate**, la Commissione può adottare misure speciali non previste nei documenti di programmazione indicativa, **anche** per facilitare la transizione dagli aiuti d'emergenza agli interventi di sviluppo a lungo termine, o misure per preparare meglio la popolazione ad affrontare crisi ricorrenti.

2. I programmi d'azione e le misure individuali **e speciali** di cui al paragrafo 1 del presente articolo ■ sono adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2.
- 2 bis. La procedura di cui al paragrafo 2 del presente articolo non è richiesta per:**

- a) *le misure individuali per le quali l'assistenza finanziaria dell'Unione non è superiore a 5 milioni di euro;*
- b) *le misure speciali per le quali l'assistenza finanziaria dell'Unione non è superiore a 10 milioni di euro;*
- c) le modifiche tecniche ai programmi di azione, alle misure individuali e alle misure speciali.

Per modifiche tecniche si intendono adeguamenti quali:

i) la proroga del periodo di attuazione;

ii) le riassegnazioni di fondi tra azioni contemplate da un programma d'azione annuale o pluriennale;

oppure

iii) un aumento o una riduzione del bilancio dei programmi d'azione annuali o pluriennali e delle misure individuali o speciali che non superi il 20% del bilancio iniziale e non ecceda 10 milioni di euro,

purché tali modifiche non incidano sostanzialmente sugli obiettivi della misura.

Le misure adottate ai sensi del presente paragrafo sono comunicate al Parlamento europeo e agli Stati membri attraverso il comitato competente di cui all'articolo 15 entro un mese dalla loro adozione.

2 ter. *I paragrafi 1, 2 e 2 bis, relativi a programmi di azione e misure individuali, non si applicano alla cooperazione transfrontaliera ENI.*

3. Per motivi imperativi d'urgenza debitamente giustificati, quali situazioni di crisi **■** oppure minacce **immediate** per la democrazia, lo stato di diritto, i diritti umani o le libertà fondamentali, la Commissione può adottare **misure individuali o speciali o** modifiche dei programmi d'azione e delle misure vigenti, conformemente alla procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 3.

4. Per i progetti sensibili dal punto di vista ambientale, in particolare per i grandi progetti di nuove infrastrutture, è effettuata, a livello di progetto e **conformemente alla legislazione vigente e alle disposizioni della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati¹ e della direttiva 85/337/CEE del Consiglio sulla valutazione dell'impatto ambientale²**, un'adeguata analisi ambientale, anche in riferimento all'incidenza sui cambiamenti climatici e sulla biodiversità, comprendente nei casi pertinenti la valutazione dell'impatto ambientale (VIA). Ove pertinente, nell'ambito dell'attuazione dei programmi settoriali sono utilizzate le valutazioni ambientali strategiche (VAS). Sono garantiti la partecipazione dei soggetti interessati alle valutazioni ambientali e l'accesso pubblico ai **loro** risultati.

4 bis. Nel definire e attuare programmi e progetti, i criteri relativi all'accessibilità delle persone con disabilità devono essere debitamente presi in considerazione.

Articolo 3 Misure di sostegno

1. Il finanziamento dell'Unione può coprire le spese di esecuzione degli strumenti e di realizzazione dei rispettivi obiettivi, comprese le spese di sostegno amministrativo connesso alle attività di preparazione, follow-up, monitoraggio, audit e valutazione direttamente necessarie ai fini di tale esecuzione, nonché le spese sostenute dalle delegazioni dell'Unione per il sostegno amministrativo necessario per gestire gli interventi finanziati nell'ambito degli strumenti.

¹ ***Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40).***

² ***Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).***

2. Purché le attività elencate alle lettere a), b) e c) seguenti siano connesse agli obiettivi generali dello strumento applicabile attuati tramite l'azione, il finanziamento dell'Unione può riguardare:
- a) studi, riunioni, attività di informazione, sensibilizzazione, formazione, **preparazione e scambio di insegnamenti e migliori prassi**, pubblicazione e qualsivoglia altra spesa amministrativa o di assistenza tecnica necessaria per la gestione delle azioni;
 - b) attività di ricerca e studi su questioni pertinenti e relativa divulgazione;
 - c) spese connesse alle attività di informazione e comunicazione, comprese **l'elaborazione di strategie comunicative** e la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione.
3. Le misure di sostegno possono essere finanziate al di fuori dell'ambito dei documenti di programmazione indicativa. Se del caso, la Commissione adotta le misure di sostegno conformemente alla procedura di **esame** di cui all'articolo 15, paragrafo 3.

La procedura di esame non si applica all'adozione delle misure di sostegno per le quali l'assistenza finanziaria dell'Unione non è superiore a 10 milioni di euro.

Le misure di sostegno per le quali l'assistenza finanziaria dell'Unione non è superiore a 10 milioni di euro sono comunicate al Parlamento europeo e agli Stati membri attraverso il comitato competente di cui all'articolo 15 entro un mese dalla loro adozione.

TITOLO II

Disposizioni concernenti i metodi di finanziamento

Articolo 4

Disposizioni finanziarie generali

1. L'assistenza finanziaria dell'Unione può essere erogata ■ tramite le ■ tipologie di finanziamento previste dal regolamento finanziario, **in particolare**:
- a) sovvenzioni;
 - b) appalti pubblici di servizi, forniture o lavori;
 - c) sostegno al bilancio **generale o settoriale**;

Il sostegno dell'Unione al bilancio si fonda sulla responsabilità reciproca e sull'impegno comune a favore di valori universali e mira a rafforzare i partenariati contrattuali tra l'Unione e i paesi partner per promuovere la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto, sostenere una crescita economica inclusiva e sostenibile ed eliminare la povertà.

Ogni decisione di concedere un sostegno al bilancio si basa su politiche di sostegno al bilancio approvate dall'Unione, una chiara serie di criteri di ammissibilità ed un'attenta valutazione dei rischi e dei benefici.

Uno dei fattori determinanti fondamentali per tale decisione è rappresentato da una valutazione dell'impegno, dei risultati e dei progressi dei paesi partner con riguardo alla

democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto. Il sostegno al bilancio è differenziato al fine di rispondere meglio al contesto politico, economico e sociale del paese partner, tenendo conto delle situazioni di fragilità.

Nel fornire questo tipo di assistenza finanziaria conformemente all'articolo 186 del regolamento finanziario, la Commissione ne definisce e controlla chiaramente la condizionalità nonché sostiene lo sviluppo del controllo parlamentare e delle capacità di audit e aumenta la trasparenza e l'accesso del pubblico alle informazioni. L'esborso del sostegno al bilancio è subordinato a progressi soddisfacenti nel raggiungimento degli obiettivi concordati con il paese partner;

- d) *contributi a fondi fiduciari istituiti dalla Commissione, conformemente all'articolo 187 del regolamento finanziario;*
- e) *strumenti finanziari quali prestiti, garanzie, investimenti o partecipazioni azionari o quasi-azionari, o altri strumenti di ripartizione del rischio, ove possibile sotto la guida della BEI e in linea con il suo mandato esterno¹, di un'istituzione finanziaria multilaterale europea quale la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, o di un'istituzione finanziaria bilaterale europea, ad esempio banche di sviluppo bilaterali, possibilmente combinati con sovvenzioni supplementari provenienti da altre fonti.*

Un soggetto incaricato dell'esecuzione degli strumenti finanziari dell'Unione di cui alla lettera e) soddisfa i requisiti del regolamento finanziario e rispetta gli obiettivi, le norme e le politiche dell'Unione nonché le migliori prassi relative all'uso dei fondi dell'Unione e alle relazioni in materia.

Gli strumenti finanziari possono essere raggruppati in meccanismi per l'esecuzione e la relazione.

L'assistenza finanziaria dell'Unione può inoltre essere erogata, conformemente al regolamento finanziario, tramite contributi a fondi nazionali, regionali o internazionali, quali quelli istituiti o gestiti dalla Banca europea per gli investimenti, ■ da Stati membri o paesi o regioni partner *o da organizzazioni internazionali*, per mobilitare finanziamenti congiunti di una serie di donatori, ovvero a fondi creati da uno o più donatori ai fini dell'attuazione congiunta di progetti.

■

1 bis. È promosso, ove opportuno, l'accesso reciproco da parte delle istituzioni finanziarie dell'Unione agli strumenti finanziari istituiti da altre organizzazioni.

1 ter. Nel fornire l'assistenza finanziaria di cui al paragrafo 1, la Commissione prende, se del caso, tutte le misure necessarie al fine di assicurare la visibilità del sostegno finanziario dell'Unione. Queste comprendono le misure che impongono i requisiti di visibilità ai

¹ *Decisione n. 1080/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia dell'Unione in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori dell'Unione e che abroga la decisione n. 633/2009/CE (GU L 280 del 27.10.2011, pag. 1).*

destinatari dei fondi dell'Unione, tranne in casi debitamente giustificati. La Commissione ha la responsabilità di monitorarne l'osservanza.

1 quater. Tutte le entrate generate da uno strumento finanziario sono destinate al corrispondente strumento finanziario a titolo di entrata con destinazione specifica interna. Ogni cinque anni, la Commissione esamina il contributo dato al conseguimento degli obiettivi dell'Unione dagli strumenti finanziari esistenti e l'efficacia di questi ultimi.

2. L'assistenza finanziaria dell'Unione è attuata dalla Commissione conformemente al regolamento finanziario, direttamente a cura dei servizi della Commissione, delle delegazioni dell'Unione e delle agenzie esecutive, **in regime di gestione concorrente con gli Stati membri**, oppure indirettamente affidando compiti di esecuzione del bilancio ai soggetti elencati nel regolamento finanziario. **Detti soggetti garantiscono la coerenza con la politica esterna dell'UE e possono affidare compiti di esecuzione del bilancio ad altri soggetti a condizioni equivalenti a quelle applicabili alla Commissione.**

Essi adempiono agli obblighi di cui all'articolo 60, paragrafo 5 del regolamento finanziario su base annua. Il parere sulla revisione contabile è presentato, se del caso, entro un mese dalla relazione e dalla dichiarazione di gestione, per poter essere preso in considerazione nella dichiarazione di affidabilità della Commissione.

Le organizzazioni internazionali di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii) del regolamento finanziario e gli organismi degli Stati membri di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punti v) e vi) incaricati dalla Commissione possono anche affidare compiti di esecuzione del bilancio ad organizzazioni senza fini di lucro in possesso dell'opportuna capacità operativa e finanziaria a condizioni equivalenti a quelle applicabili alla Commissione.

Si ritiene che i soggetti che soddisfano i criteri di cui all'articolo 60, paragrafo 2 del regolamento finanziario rispondano ai criteri di selezione di cui all'articolo 139 del regolamento finanziario.

3. Le tipologie di finanziamento di cui al paragrafo 1 **del presente articolo** e all'articolo 6, paragrafo 1, nonché i metodi di attuazione di cui al paragrafo **1 ter del presente articolo** sono scelti in base alle rispettive capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni **nonché di ottenere risultati**, tenuto conto, **in particolare**, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Nel caso delle sovvenzioni, è preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e tabelle di costi unitari.

4. Le azioni finanziate nell'ambito degli strumenti possono essere attuate in regime di cofinanziamento parallelo o di cofinanziamento congiunto.

Nel caso del cofinanziamento parallelo, un'azione è scissa in una serie di componenti chiaramente individuabili, ognuna delle quali è finanziata dai diversi partner cofinanziatori in modo da poter sempre individuare la destinazione finale del finanziamento.

Nel caso del finanziamento congiunto, il costo totale di un'azione è ripartito tra i partner cofinanziatori e le risorse sono messe in comune in modo tale da non poter più individuare la fonte di finanziamento di una determinata attività svolta nell'ambito dell'azione. **In tal caso, la pubblicazione ex-post di accordi di sovvenzioni e di contratti di appalto ai sensi dell'articolo 35 del regolamento finanziario è conforme alle norme dell'eventuale soggetto incaricato.**

5. Nel fare ricorso a una delle tipologie di finanziamento di cui al paragrafo 1 *del presente articolo* o all'articolo 6, paragrafo 1, la cooperazione tra l'Unione e i suoi partner può assumere, tra l'altro, le seguenti forme:
- a) accordi triangolari con cui l'Unione coordina con paesi terzi la sua assistenza a un paese o una regione partner;
 - b) misure di cooperazione amministrativa quali i gemellaggi tra istituzioni pubbliche, enti locali, enti pubblici nazionali o soggetti di diritto privato cui sono affidati compiti di servizio pubblico di uno Stato membro e quelli di un paese o di una regione partner, nonché misure di cooperazione che coinvolgono esperti del settore pubblico distaccati dagli Stati membri e dai rispettivi enti regionali e locali;
 - c) contributi alle spese necessarie per istituire e gestire un partenariato pubblico-privato; ■
 - d) programmi di sostegno alle politiche settoriali, tramite i quali l'Unione fornisce sostegno al programma settoriale del paese partner;
 - e) nel caso dell'IPA II e dell'ENI, contributi alla partecipazione dei paesi ai programmi e alle agenzie dell'Unione;
 - f) *abbuoni d'interesse;*
 - g) *finanziamento tramite sovvenzioni alle agenzie dell'UE.*
- 5 bis. *Nel collaborare con soggetti interessati di paesi beneficiari, la Commissione tiene conto delle loro specificità, compresi le esigenze e il contesto, in sede di definizione delle modalità di finanziamento, del tipo di contributo, delle modalità di concessione e delle disposizioni amministrative per la gestione delle sovvenzioni al fine di raggiungere e di rispondere al meglio al numero massimo di tali soggetti interessati. Sono incoraggiate modalità specifiche in conformità al regolamento finanziario quali accordi di partenariato, autorizzazioni per le sovvenzioni a cascata, concessione diretta o inviti a presentare proposte secondo condizioni di ammissibilità limitate o somme forfaitarie.*
- 5 ter. *Nell'attuare il sostegno alla transizione e alla riforma nei paesi partner, l'Unione si avvale, se del caso, delle esperienze degli Stati membri e degli insegnamenti tratti e li condividerà.*

Articolo 5

Imposte, tasse, dazi e oneri

L'assistenza dell'Unione non genera né attiva la riscossione di imposte, tasse, dazi o oneri specifici.

Se del caso, sono negoziate idonee disposizioni con i paesi *terzi* al fine di esentare da imposte, tasse, dazi e altri oneri fiscali le azioni che attuano l'assistenza finanziaria dell'Unione. Altrimenti, tali imposte, tasse, dazi e oneri sono ammissibili alle condizioni stabilite dal regolamento finanziario.

Articolo 6

Disposizioni finanziarie specifiche

1. Oltre alle tipologie di finanziamento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, l'assistenza finanziaria dell'Unione nell'ambito degli strumenti seguenti può essere fornita

conformemente al regolamento finanziario anche tramite le seguenti tipologie di finanziamento:

- a) nell'ambito del DCI e dell'ENI, alleggerimento del debito, nell'ambito di programmi in materia concordati a livello internazionale;
- b) nell'ambito del DCI e dell'IfS, in casi eccezionali, programmi settoriali e generali di sostegno alle importazioni sotto forma di:
 - i) programmi settoriali d'importazione in natura;
 - ii) programmi settoriali d'importazione sotto forma di contributi in valuta volti a finanziare le importazioni settoriali; oppure
 - iii) programmi generali d'importazione sotto forma di contributi in valuta volti a finanziare le importazioni generali riguardanti una vasta gamma di prodotti;
- c) nell'ambito dell'EIDHR, attribuzione diretta di:
 - i) sovvenzioni di valore modesto a difensori dei diritti umani onde finanziare azioni di protezione d'urgenza, **se del caso senza necessità di cofinanziamento**;
 - ii) sovvenzioni, **se del caso senza necessità di cofinanziamento**, onde finanziare azioni nelle condizioni più difficili o nelle situazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 4 dell'EIDHR ove sia inopportuna la pubblicazione di un invito a presentare proposte. Tali sovvenzioni non superano l'importo di **1 000 000 di euro** e hanno durata fino a 18 mesi, che può essere prorogata di ulteriori **12** mesi in caso di ostacoli oggettivi e imprevisi all'attuazione;
 - iii) sovvenzioni a favore:
 - dell'Ufficio dell'Alto commissario ONU per i diritti umani;
 - del Centro interuniversitario europeo per i diritti umani e la democratizzazione, che organizza il master europeo in diritti umani e democratizzazione e il programma di borse di studio UE-ONU, e della sua rete associata di università che rilasciano diplomi post universitari in materia di diritti umani, **compresa la borsa di studio per studenti e difensori dei diritti umani di paesi terzi.**

1 bis. Nell'ambito dell'IPA II e dell'ENI, ***i programmi di cooperazione transfrontaliera sono attuati, in particolare, in gestione concorrente con gli Stati membri o in regime di gestione indiretta con paesi terzi o organizzazioni internazionali. Norme dettagliate sono stabilite negli atti di esecuzione adottati sulla base dell'IPA II e dell'ENI.***

1 ter. ***La Commissione può adottare programmi d'azione pluriennali:***

- a) per un periodo non superiore a tre anni nel caso di azioni ricorrenti;***
- b) per un periodo fino a sette anni nell'ambito dell'IPA II.***

Qualora si assumano impegni pluriennali, gli stessi contengono disposizioni che precisano che per gli anni diversi dall'anno d'impegno iniziale, gli impegni sono indicativi e dipendono dai futuri bilanci annuali dell'Unione.

1 quater. Gli impegni di bilancio per azioni nell'ambito dell'IPA II e dell'ENI la cui realizzazione si estende su più di un anno possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.

In tal caso, salvo se altrimenti previsto dalle norme applicabili, la Commissione procede automaticamente al disimpegno della parte di un impegno di bilancio per un programma che, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'impegno di bilancio, non sia stata utilizzata per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi o per la quale il soggetto incaricato non abbia presentato dichiarazioni certificate di spesa o domande di pagamento.

1 quinquies. Le norme che disciplinano la cooperazione transfrontaliera nell'ambito dell'IPA II attuata in regime di gestione concorrente con gli Stati membri sono coerenti con le norme contenute nel regolamento (UE) n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio^{1} e nel regolamento (UE) n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio^{2**}.*

Articolo 7

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti **a garantire** che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione ■ siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero ■ oppure, ove opportuno, ■ la restituzione ■ delle somme indebitamente versate e, se del caso, **mediante** sanzioni amministrative e **finanziarie** effettive, **proporzionate e dissuasive** ■.

¹ *Regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 (GU L [...] del [...], pag. [...]).*

^{*} *GU: inserire il numero nel testo e completare il titolo e inserire nella nota la data e il riferimento della pubblicazione nella GU del regolamento di cui al documento PE-CONS 85/13.*

² *Regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L [...] del [...], pag. [...]).*

^{**} *GU: inserire il numero nel testo e completare il titolo e inserire nella nota la data e il riferimento della pubblicazione nella GU del regolamento di cui al documento PE-CONS 81/13.*

2. La Commissione *o i suoi rappresentanti* e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, *o nel caso di organizzazioni internazionali, potere di verifica conformemente agli accordi raggiunti con loro, esercitabile* sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti ■ che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione europea *in virtù del presente regolamento*.

3. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare **indagini, inclusi** controlli e verifiche sul posto, **conformemente alle disposizioni e alle procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)¹ e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità²** per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione **in relazione a convenzioni di sovvenzione o decisioni di sovvenzione o contratti finanziati nel quadro del presente regolamento.**
4. Fatti salvi i paragrafi **1, 2 e 3**, gli accordi **di cooperazione** con paesi terzi e con organizzazioni internazionali, **i contratti**, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione **conclusi in applicazione del presente regolamento contengono disposizioni che abilitano** espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere tali revisioni, controlli e verifiche sul posto **conformemente alle loro rispettive competenze.**

TITOLO III

NORME IN MATERIA DI CITTADINANZA E ORIGINE PER LE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTI PUBBLICI, LE PROCEDURE DI CONCESSIONE DI SOVVENZIONI E LE ALTRE PROCEDURE DI ATTRIBUZIONE

Articolo 8 Norme comuni

1. La partecipazione all'aggiudicazione di contratti d'appalto, alle procedure di concessione di sovvenzioni e alle altre procedure di attribuzione relative ad azioni finanziate a titolo del presente regolamento a beneficio di terzi è aperta a tutte le persone fisiche che hanno la cittadinanza di un paese ammissibile secondo la definizione relativa allo strumento applicabile figurante negli articoli seguenti del presente titolo, alle persone giuridiche che vi hanno effettivamente sede e alle organizzazioni internazionali.

Le persone giuridiche possono comprendere organizzazioni della società civile, tra cui organizzazioni non governative senza fini di lucro e fondazioni politiche indipendenti,

¹ ***Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).***

² ***Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).***

organizzazioni delle collettività locali e agenzie, istituzioni ed organizzazioni senza fini di lucro del settore privato e relative reti, operative a livello locale, nazionale, regionale e internazionale.

2. Nel caso delle azioni **cofinanziate congiuntamente** con un partner o altro donatore o attuate tramite **uno Stato membro in regime di gestione concorrente**, ovvero attuate tramite un fondo fiduciario istituito dalla Commissione, sono **altresì** ammissibili i paesi ammissibili secondo le norme **di detto partner, altro donatore o Stato membro** o stabiliti nell'atto costitutivo **del fondo fiduciario**.

Nel caso delle azioni attuate tramite gli organismi incaricati in regime di gestione indiretta rientranti in una categoria di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punti da ii) a viii) del regolamento finanziario, sono altresì ammissibili i paesi ammissibili secondo le norme di tale organismo.

3. Nel caso delle azioni finanziate da uno degli strumenti e anche da un altro strumento di azione esterna, compreso il Fondo europeo di sviluppo, **i paesi individuati nell'ambito di uno degli strumenti in questione sono** considerati ammissibili ai fini dell'azione.

Nel caso delle azioni a carattere transfrontaliero, regionale o mondiale finanziate da uno degli strumenti, i paesi, territori o regioni contemplati dall'azione possono essere considerati ammissibili ai fini di tale azione.

4. Tutte le forniture **acquistate nell'ambito di un contratto di appalto, o conformemente a una convenzione di sovvenzione, finanziati nell'ambito del presente regolamento, devono avere origine in un paese ammissibile. Tuttavia, possono avere origine in qualsivoglia paese quando l'importo delle forniture da acquistare è inferiore alla soglia per il ricorso alla procedura negoziata concorrenziale.** **Ai fini del presente regolamento, il termine "origine" è definito dagli articoli 23 e 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92¹ del Consiglio e da altre norme comunitarie che disciplinano l'origine non preferenziale.**

5. Le norme del presente titolo non si applicano alle persone fisiche che hanno un rapporto di lavoro dipendente o altro rapporto contrattuale con un contraente o, se del caso, un subcontraente ammissibile, né creano limitazioni basate sulla cittadinanza.

5 bis. Per promuovere le capacità, i mercati e gli acquisti locali, è data priorità ai contraenti locali e regionali laddove il regolamento finanziario preveda aggiudicazioni in base ad una sola offerta. In tutti gli altri casi la partecipazione di contraenti locali e regionali è promossa in conformità alle pertinenti disposizioni del regolamento finanziario.

7. **L'ammissibilità definita nel presente titolo può essere limitata rispetto alla cittadinanza, all'ubicazione o alla natura dei richiedenti, ove richiesto dal carattere e dagli obiettivi specifici dell'azione e nella misura necessaria per la sua efficace attuazione. Tali limitazioni possono applicarsi in particolare alla partecipazione alle procedure di attribuzione nell'ambito delle azioni di cooperazione transfrontaliera.**

¹ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.12.1992, pag. 1).

8. ***Le persone fisiche e giuridiche*** cui sono stati aggiudicati appalti rispettano la normativa ambientale vigente, compresi gli accordi multilaterali in materia ambientale e le norme fondamentali del diritto del lavoro¹.

¹ Le norme fondamentali del diritto del lavoro definite dall'Organizzazione internazionale del lavoro, convenzioni sulla libertà di associazione e di contrattazione collettiva, sull'abolizione del lavoro forzato e obbligatorio, sull'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e di professione e sull'abolizione del lavoro minorile.

Articolo 9
Ammissibilità al DCI, all'ENI e al PI

1. Sono ammissibili ai fini del finanziamento nell'ambito del DCI, dell'ENI e del PI :
 - a) gli Stati membri, **i beneficiari di cui all'allegato I dell'IPA II**, nonché i membri dello Spazio economico europeo;
 - b) per l'ENI, i paesi partner rientranti in tale strumento e la Federazione russa quando la pertinente procedura si svolge nel contesto dei programmi multinazionali e di cooperazione transfrontaliera cui partecipa;
 - c) i paesi e territori in via di sviluppo, **come inseriti nell'elenco dei beneficiari di APS dell'OCSE/DAC**, che non sono membri del gruppo G-20, nonché i paesi e territori d'oltremare cui si applica la decisione 2001/822/CE del Consiglio¹;
 - d) i paesi in via di sviluppo, come **inseriti nell'elenco dei beneficiari di APS dell'OCSE/DAC**, che sono membri del gruppo G-20 nonché altri paesi e territori quando sono beneficiari dell'azione finanziata dall'Unione nell'ambito degli strumenti cui si applica il presente articolo;
 - e) i paesi per i quali la Commissione stabilisce l'accesso reciproco all'assistenza esterna. L'accesso reciproco può essere concesso, per un periodo limitato di almeno un anno, ogniqualvolta un paese concede l'ammissibilità a parità di condizioni a soggetti dell'Unione e di paesi ammissibili nell'ambito degli strumenti cui si applica il presente articolo. La Commissione decide in merito all'accesso reciproco e alla sua durata conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 15, paragrafo 2, previa consultazione del paese o dei paesi destinatari in questione; nonché
 - f) uno Stato membro dell'OCSE in caso di contratti attuati in un paese meno sviluppato o **un paese povero fortemente indebitato (HIPC) inserito nell'elenco dei beneficiari di APS pubblicato** dall'OCSE/DAC.

¹ **Decisione del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea («Decisione sull'associazione d'oltremare»)** (GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1).

2. Gli offerenti, i richiedenti e i candidati di paesi non ammissibili o le **forniture** di origine non ammissibile possono essere considerati ammissibili dalla Commissione nei seguenti casi:
 - a) paesi con legami tradizionali di tipo economico, commerciale o geografico con paesi limitrofi beneficiari, o
 - b) urgenza o indisponibilità di prodotti e servizi sui mercati dei paesi interessati, o altri casi debitamente giustificati in cui le norme in materia di ammissibilità renderebbero impossibile o estremamente difficoltosa la realizzazione di un progetto, di un programma o di un'azione.
3. Per le azioni attuate in regime di gestione concorrente, lo Stato membro competente al quale la Commissione ha delegato compiti di esecuzione ha facoltà di considerare ammissibili, a nome della Commissione, offerenti, richiedenti e candidati di paesi non ammissibili di cui al **■** paragrafo 2 **del presente articolo**, ovvero beni di origine non ammissibile **di cui ■** all'articolo 8, paragrafo 4.

Articolo 10
Ammissibilità all'IPA II

1. Sono ammissibili ai fini del finanziamento nell'ambito dell'IPA II gli offerenti, i richiedenti e i candidati dei seguenti paesi:
 - a) gli Stati membri, **i beneficiari di cui all'allegato I** dell'IPA II, i membri dello Spazio economico europeo e i paesi partner rientranti nell'ENI, e
 - b) **■** i paesi per i quali la Commissione stabilisce l'accesso reciproco all'assistenza esterna alle condizioni previste all'articolo 9, paragrafo 1, lettera e).
2. Gli offerenti, i richiedenti e i candidati di paesi non ammissibili o i beni di origine non ammissibile possono essere considerati ammissibili dalla Commissione **nei casi di urgenza o di indisponibilità di prodotti e servizi sui mercati dei paesi interessati o in altri** casi debitamente giustificati **qualora** le norme in materia di ammissibilità rendano la realizzazione **di un progetto, di un programma o** di un'azione impossibile o estremamente difficoltosa **■** .
3. Per le azioni attuate in regime di gestione concorrente, lo Stato membro competente al quale la Commissione ha delegato compiti di esecuzione ha facoltà di considerare ammissibili, a nome della Commissione, offerenti, richiedenti e candidati di paesi non ammissibili **di cui** al paragrafo 2 **del presente articolo**, ovvero beni di origine non ammissibile **di cui** all'articolo 8, paragrafo 4.

Articolo 11
ammissibilità all'IfS e all'EIDHR

1. Fatte salve le limitazioni inerenti al carattere e agli obiettivi dell'azione di cui all'articolo 8, paragrafo 7, la partecipazione all'aggiudicazione di contratti di appalto o alla concessione di sovvenzioni, nonché l'assunzione di esperti sono aperte senza limitazioni a titolo dell'IfS e dell'EIDHR.

2. Nell'ambito dell'EIDHR sono ammissibili ai fini del finanziamento a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), i seguenti organismi e attori:
- a) organizzazioni della società civile, tra cui organizzazioni non governative senza fini di lucro e fondazioni politiche indipendenti, organizzazioni delle collettività locali e agenzie, istituzioni ed organizzazioni senza fini di lucro del settore privato e relative reti, operative a livello locale, nazionale, regionale e internazionale;
 - b) enti, istituzioni e organizzazioni pubblici senza fini di lucro e reti operative a livello locale, nazionale, regionale e internazionale;
 - c) organismi parlamentari a livello nazionale, regionale e internazionale, qualora ciò sia necessario per conseguire gli obiettivi dello strumento e la misura proposta non possa essere finanziata nel quadro di un altro strumento di assistenza esterna dell'Unione;
 - d) organizzazioni intergovernative internazionali e regionali;
 - e) persone fisiche, soggetti senza personalità giuridica e, a titolo eccezionale e in casi debitamente giustificati, altri organismi o attori non precisati nel presente paragrafo, qualora necessario per la realizzazione degli obiettivi dello strumento.

Articolo 12

Controllo e valutazione delle azioni

1. La Commissione effettua periodicamente controlli delle sue azioni ***e analisi dei progressi compiuti verso il conseguimento dei risultati attesi, che comprendono realizzazioni ed esiti. La Commissione procede inoltre a valutazioni dell'impatto e dell'efficacia delle sue*** azioni e politiche settoriali nonché dell'efficacia della programmazione, eventualmente attraverso valutazioni esterne indipendenti. ***Le proposte del Parlamento europeo o del Consiglio relative alle valutazioni esterne indipendenti saranno tenute in debita considerazione. Le valutazioni dovrebbero basarsi sui principi di buone prassi dell'OCSE/DAC, allo scopo di verificare il raggiungimento degli obiettivi specifici, se del caso tenendo conto della parità di genere, e di formulare raccomandazioni miranti al miglioramento degli interventi futuri. Le valutazioni sono effettuate sulla base di indicatori predefiniti chiari, trasparenti e, se del caso, specifici per ciascun paese e misurabili.***
2. La Commissione trasmette le sue relazioni di valutazione al Parlamento europeo, ***al Consiglio*** e agli Stati membri ***attraverso il comitato competente*** di cui all'articolo 15. ***Specifiche valutazioni possono essere discusse nell'ambito del comitato su richiesta degli Stati membri.*** La concezione dei programmi e la distribuzione delle risorse tengono conto dei risultati di tali esami.
3. La Commissione coinvolge in misura opportuna tutti i soggetti interessati nella fase di valutazione dell'assistenza dell'Unione erogata ai sensi del presente regolamento ***e può, se del caso, mirare ad effettuare valutazioni congiunte con Stati membri e partner per lo sviluppo.***
- 3 bis. ***La relazione di cui all'articolo 13 rende conto dei principali insegnamenti tratti e del seguito dato alle raccomandazioni scaturite dalle valutazioni degli anni precedenti.***

TITOLO IV
ALTRE DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 13
Relazione annuale

1. La Commissione vaglia i progressi compiuti nell'attuazione delle misure di assistenza finanziaria adottate nell'ambito dell'azione esterna e presenta, a ***partire dal 2015***, al Parlamento europeo e al Consiglio, ***una relazione annuale sul conseguimento degli obiettivi di ogni regolamento utilizzando indicatori che misurino i risultati ottenuti e l'efficienza dello strumento***. Tale relazione è presentata anche al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
 2. La relazione ***annuale*** contiene dati sulle misure finanziate nell'esercizio precedente, sui risultati delle verifiche e delle valutazioni, sul coinvolgimento dei partner interessati, nonché sull'esecuzione degli impegni di bilancio e degli stanziamenti di pagamento ***per paese, regione e settore di cooperazione***. Essa valuta i risultati dell'assistenza finanziaria dell'Unione ■ , utilizzando per quanto possibile indicatori specifici e misurabili del suo ruolo nella realizzazione degli obiettivi degli strumenti. ***Nel caso della cooperazione allo sviluppo la relazione valuta altresì, qualora possibile e pertinente, il rispetto dei principi in materia di efficacia dell'aiuto, compreso per gli strumenti finanziari innovativi.***
- 2 bis. La relazione annuale elaborata nel 2021 contiene informazioni consolidate delle relazioni annuali 2014-2020 relative a tutti i finanziamenti disciplinati dal presente regolamento compresi le entrate con destinazione specifica esterna e i contributi a fondi fiduciari dell'UE, e presenta una ripartizione della spesa per paese beneficiario, utilizzo di strumenti finanziari, impegni e pagamenti.***

Articolo 14
Spesa per l'azione per il clima e la biodiversità

Sulla scorta dei documenti di programmazione indicativa adottati, è effettuata una stima annua della spesa complessiva per l'azione per il clima e la biodiversità. I finanziamenti assegnati nel quadro del FES sono oggetto di un sistema annuale di rilevamento fondato sulla metodologia dell'OCSE ("marcatori di Rio"), ***senza escludere il ricorso a metodologie più precise ove siano disponibili***, integrato nella metodologia vigente per la gestione del rendimento dei programmi dell'Unione, al fine di quantificare la spesa connessa all'azione per il clima e la biodiversità al livello dei programmi d'azione, delle misure individuali e delle misure speciali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e sono registrati nell'ambito delle valutazioni e ***della relazione annuale***.

Articolo 14 bis
Partecipazione dei soggetti interessati dei paesi beneficiari

La Commissione assicura, ove possibile e opportuno, che nel processo di esecuzione i soggetti interessati dei paesi beneficiari, comprese le organizzazioni della società civile e gli enti locali, siano o siano stati debitamente consultati e dispongano di un accesso tempestivo alle informazioni pertinenti che permettano loro di svolgere un ruolo significativo in tale processo.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15
Comitati

1. La Commissione è assistita dai comitati istituiti dagli strumenti. ***Tali comitati sono comitati ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.***

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto mediante procedura scritta, la procedura si intende conclusa senza esito quando, entro il termine per la consegna del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o una maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto mediante procedura scritta, la procedura si intende conclusa senza esito quando, entro il termine per la consegna del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o una maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso regolamento.

La decisione adottata rimane in vigore per la durata del documento, del programma d'azione o della misura adottati o modificati.

4 bis. Un osservatore della BEI partecipa ai lavori del comitato per quanto riguarda le questioni concernenti la BEI.

Articolo 16

Revisione e valutazione intermedie degli strumenti

1. Non oltre il 31 dicembre 2017 la Commissione presenta una relazione sull'***esecuzione*** di ciascuno strumento ***e sull'attuazione del presente regolamento. Essa riguarda il periodo dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2017 e s'incentra sulla*** realizzazione degli obiettivi di ciascun regolamento utilizzando ■ indicatori che misurino ***i risultati ottenuti e*** l'efficienza degli ***strumenti***.

La relazione prende inoltre in considerazione, ***al fine di realizzare gli obiettivi di ciascuno strumento, il valore aggiunto di ciascuno strumento***, i margini di semplificazione, la coerenza interna ed esterna, ***comprese la complementarità e le sinergie tra gli strumenti***, il mantenimento della pertinenza di tutti gli obiettivi, ***il contributo delle misure a un'azione esterna coerente dell'Unione e***, ove opportuno, ■ alle priorità dell'Unione ai fini della crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. La relazione tiene conto delle risultanze e delle conclusioni relative ***all'impatto*** a lungo termine ***degli strumenti. Informa inoltre in merito all'effetto di leva dei fondi realizzato da ciascuno strumento finanziario.***

Tale relazione è elaborata allo scopo specifico di migliorare l'attuazione dell'assistenza dell'Unione. Informerà le decisioni sul rinnovo, sulla modifica o sulla sospensione delle tipologie di azioni attuate nell'ambito degli strumenti.

La relazione dovrebbe altresì contenere informazioni consolidate delle pertinenti relazioni annuali relative a tutti i finanziamenti disciplinati dal presente regolamento, compresi le entrate con destinazione specifica esterna e i contributi a fondi fiduciari dell'UE, presentando una ripartizione della spesa per paese beneficiario, utilizzo di strumenti finanziari, impegni e pagamenti.

La Commissione elabora una relazione di valutazione finale per il periodo 2014-2020 nell'ambito dell'esame intermedio dell'esercizio finanziario successivo.

2. La relazione è presentata al Parlamento europeo e al Consiglio ed è accompagnata, se del caso, da proposte legislative che apportano le necessarie modifiche agli strumenti *e al presente regolamento*.
3. I valori degli indicatori al 1° gennaio 2014 sono utilizzati come base di valutazione della misura in cui sono stati realizzati gli obiettivi.
4. La Commissione chiede ai paesi partner di fornire tutti i dati e le informazioni necessari, conformemente agli impegni internazionali sull'efficacia degli aiuti, per consentire di effettuare il monitoraggio e la valutazione delle misure in questione.
5. I *risultati e* gli impatti a più lungo termine e la sostenibilità degli effetti degli strumenti sono valutati conformemente alle norme e alle procedure in materia di *verifiche, valutazioni e informazione* vigenti in quel momento.

Articolo 17
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

STATEMENT BY THE EUROPEAN PARLIAMENT ON THE SUSPENSION OF ASSISTANCE GRANTED UNDER THE FINANCIAL INSTRUMENTS

The European Parliament notes that the Regulation establishing a financing Instrument for Development Cooperation, the Regulation establishing a European Neighbourhood Instrument, the Regulation establishing a Partnership Instrument for cooperation with third countries and the Regulation on the Instrument for Pre-accession Assistance do not contain any explicit reference to the possibility of suspending assistance in cases where a beneficiary country fails to observe the basic principles enunciated in the respective instrument and notably the principles of democracy, rule of law and the respect for human rights.

The European Parliament considers that any suspension of assistance under these instruments would modify the overall financial scheme agreed under the ordinary legislative procedure. As a co-legislator and co-branch of the budgetary authority, the European Parliament is therefore entitled to fully exercise its prerogatives in that regard, if such a decision is to be taken.

COMMISSION DECLARATION ON REFLOWS

In line with the obligations set out in Article 21(5) of the Financial Regulation, the Commission will include in the draft budget a line accommodating internal assigned revenues and wherever possible, it will indicate the amount of such revenue.

The budgetary authority will be informed about the amount of the accumulated resources every year during the planning process of the budget.

Internal assigned revenues will be included in the draft budget only to the extent that their amount is certain.

COMMISSION DECLARATION CONCERNING THE USE OF IMPLEMENTING ACTS FOR THE SETTING OF THE SPECIFIC PROVISIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF CERTAIN RULES IN THE EUROPEAN NEIGHBORHOOD INSTRUMENT AND THE INSTRUMENT FOR PRE-ACCESSION ASSISTANCE (IPA II)

The Commission considers that the rules for implementing cross-border cooperation programmes as set out in Regulation (EU) No [XXX] of the European Parliament and of the Council (CIR) and other specific, more detailed implementing rules in Regulation (EU) No [XXX] of the European Parliament and of the Council on the Instrument for Pre-accession assistance (IPA II), aim at supplementing the basic act and should therefore be delegated acts to be adopted on the basis of article 290 TFEU. The Commission will not stand against the adoption of the text as agreed by the co-legislators. Nevertheless, the Commission recalls that the question of delimitation between Articles 290 and 291 TFEU is currently under examination by the Court of justice in the "biocides" case.